



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

145/2014

Novembre/03/2014 (*)

Napoli 6 Novembre 2014

Il Ministero del Lavoro, con la nota prot. n° 17495 del 17 ottobre u.s., ha chiarito che gli obblighi di comunicazione in caso di delocalizzazione dei call-center – ex art. 24 bis del D.L. n° 83/2012 – non ricorrono nel caso in cui l'azienda non generi esuberanti e/o un minor impiego del personale.

Il Ministero del Lavoro, con la nota prot. 17495 del 17 ottobre 2014, è tornato ad occuparsi degli specifici **obblighi di comunicazione previsti per i call-center che decidono di delocalizzare le proprie attività all'estero.**

Come noto, l'art. 24 bis del D.L. n° 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n° 134/2012, ha previsto che **"qualora un'azienda decida di spostare l'attività di call center fuori dal territorio nazionale deve darne comunicazione, almeno centoventi giorni prima del trasferimento, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali indicando i lavoratori coinvolti"**.

Orbene, il Dicastero di Via Flavia, con la nota de qua, ha fornito importanti chiarimenti in merito all'applicabilità di tale norma.

Nello specifico, con il documento di prassi in commento, è stato precisato che:

- **deve parlarsi di delocalizzazione allorquando le commesse acquisite da un'azienda con sede legale nel nostro Paese e già avviate nel territorio nazionale, vengano trasferite a personale operante all'estero;**

- almeno 120 giorni prima del trasferimento **è necessario effettuare apposita comunicazione (anche) al Ministero del Lavoro con l'indicazione del numero di lavoratori in esubero, interessati da un minor impiego o, addirittura, da licenziare;**
- gli obblighi di comunicazione, previsti dal nostro attuale impianto normativo, non ricorrono nel caso in cui la delocalizzazione non comporti esuberi e/o un minor impiego del personale occupato;
- i benefici previsti dalla L. n° 407 del 29 dicembre 1990 non trovano applicazione per le aziende che delocalizzano in Paesi esteri;
- le disposizioni e/o gli obblighi di cui sopra, attesi i principi comunitari in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui la delocalizzazione avvenga verso Paesi extracomunitari.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA